



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

N. 104 /Gen. Del 11/02/2010

ATTO DI GESTIONE

Determinazione n. 25 del 09.02.2010

OGGETTO: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607 e Legge 18 settembre 1970, n. 1138. Ditta : DI GIAMBERARDINO MIRIA.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 recante "norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue" e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 recante "nuove norme in materia di enfiteusi" hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Atteso che

- a) con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione,
- b) che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario,
- c) che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi,
- d) ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti,
- e) ha il diritto di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a

mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'art. 6 della Legge 11 dicembre 1970, n. 1138, recante "nuove norme in materia di enfiteusi" che inserito norme anche per le enfiteusi urbane ed edificatorie;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ove all'art. 25, quinto comma, viene stabilito che "le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, ..., a far tempo dal 1° gennaio 1979. e all'ottavo comma, stabilisce che " Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. ...";

Visto che la signora DI GIAMBERARDINO MIRIA, nata a Terracina (LT) il 10 ottobre 1948, codice fiscale DGM MRI 48R50 L120A, e residente a Terracina (LT) in Via Caselle n. 2, in data 3 febbraio 2010, prot. n. 6188, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico urbano gravante sull'immobile distinto ora in catasto urbano al foglio 204 particella 578 sub 1, cat. C/2, classe 2, consistenza 25 mq., rendita catastale €. 108,46;

Accertato che la signora Di Giamberardino Miria è titolare dell'immobile a seguito di atto di successione presentato all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 15 luglio 2004, annotata al n. 24 vol. 558, per morte del genitore Di Giamberardino Domenico, deceduto in data 19 gennaio 2004;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia per l'importo di €. 1.302,00# (euro milletrecentodue/00);

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 105 del 27 luglio 2006, n. 775/GEN, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Dotazione organica, organizzazione degli uffici e responsabilità nei procedimenti. Disposizione di servizio" recante l'attribuzione al personale assegnato della responsabilità dei procedimenti amministrativi;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dalla signora **DI GIAMBERARDINO MIRIA**, nata a Terracina (LT) il 10 ottobre 1948, codice fiscale DGM MRI 48R50 L120A, e residente a Terracina (LT) in Via Caselle n. 2, in data 3 febbraio 2010, prot. n. 6188, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico urbano gravante sull'immobile distinto ora in catasto urbano al foglio 204 particella 578 sub 1, cat. C/2, classe 2, consistenza 25 mq., rendita catastale €. 108,46;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall'interessato a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 12565040;

4- di demandare al Responsabile del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare atto che la presente determinazione :

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.

Addì, 09-02-2010

Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo amministrativo
Carlo Capicchio

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI



Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.lgvo 18/8/2000 n° 267-

Terracina 09-02-2010

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI



UFFICIO DI SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 104 in data 11/02/2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 325

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 11/02/2010 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA
E copia conforme all'originale
Terracina, li 11 FEB. 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina

